

Legge n. 469 del 13 maggio 1961

Ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e stato giuridico e trattamento economico del personale dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Legge abrogata dall'art. 35, D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139, ad eccezione degli articoli 2, primo comma, lettera c), 6; 11; 12; 17; 19 e 20, primo comma, 21, secondo comma; 25, secondo comma; 78; 80; 84; 85; 106; 107.

Articolo 2 – primo comma – lettera c

c) alla determinazione degli stabilimenti industriali, depositi e simili tenuti ad istituire un proprio servizio di prevenzione e di estinzione incendi, specificando la dotazione minima di personale e di materiale per detto servizio, nonché le relative caratteristiche tecniche.

Articolo 6

In deroga all'art. 56 del regio-decreto 18 novembre 1923, n. 2440, l'Amministrazione dell'interno può autorizzare aperture di credito a favore di comandanti provinciali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per il pagamento:

- a) delle spese per il vitto, la vestizione, il materiale sanitario e quello per l'attrezzatura degli immobili destinati ai servizi dei vigili del fuoco e degli uffici e di ogni altra spesa occorrente per mantenimento dei sottufficiali, vigili scelti e vigili, fermo restando quanto disposto dall'art. 14, commi 1° e 2°, della L. 28 settembre 1942, n. 1140, per l'acquisto di mobili, soprammobili, tappezzerie, oggetti di cancelleria, macchine;
- b) delle spese per il servizio, la manutenzione e la riparazione degli automezzi;
- c) delle spese generali degli Ispettorati di zona e dei Comandi provinciali;
- d) delle spese inerenti alle esercitazioni e manovre, ai servizi dei Comandi provinciali, all'istruzione ed all'assistenza religiosa e morale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, all'assistenza sanitaria dei vigili ausiliari di leva e del personale permanente o volontario colpito da infermità dipendente da causa di servizio, ed ai trasporti;
- e) delle spese per l'educazione fisica e per le attività sportive degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- f) dei canoni per provviste d'acqua agli immobili destinati ai servizi dei vigili del fuoco.

Per il pagamento delle spese occorrenti al funzionamento delle scuole centrali antincendi, del centro studi ed esperienze, degli ispettorati interregionali e regionali dei vigili del fuoco e della colonna mobile centrale sarà provveduto con apertura di credito a favore, rispettivamente, del comandante delle scuole, del direttore del centro studi ed esperienze e degli ispettori interregionali dei vigili del fuoco e del comandante della colonna mobile centrali.

(1) *Comma sostituito dall'art. 18, l. 27 dicembre 1973, n. 850.*

Articolo 11

I Comandi provinciali hanno sede nei capoluoghi di provincia e comprendono i reparti dei vigili del fuoco del capoluogo e quelli dei distaccamenti e posti di vigilanza della provincia.

Il numero, le sedi e le circoscrizioni territoriali degli Ispettorati di zona sono determinati con decreto del Ministro per l'interno.

Il numero, le sedi e le circoscrizioni territoriali dei distaccamenti e dei posti di vigilanza sono determinati con decreto del Ministro per l'interno, in relazione alle esigenze delle zone interessate, tenuto conto dello sviluppo industriale, della distanza da altre sedi dei servizi antincendi, della natura dei luoghi e degli interventi effettuati nell'ultimo quinquennio.

Ai Comandi provinciali possono essere affidati dai prefetti, in via eccezionale, particolari servizi di carattere tecnico, per i quali il personale abbia attitudini in dipendenza dei compiti di istituto.

Articolo 12

I comandi provinciali:

- a) hanno la diretta responsabilità della organizzazione dei servizi antincendi e dei concorsi tecnici in genere della rispettiva provincia;
- b) rispondono del funzionamento del Comando provinciale cui sono preposti e della disciplina del dipendente personale;
- c) adottano i provvedimenti disciplinari loro deferiti dal regolamento di disciplina del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- d) provvedono, in qualità di funzionari delegati, alla gestione del Comando provinciale in conformità delle norme stabilite dall'apposito regolamento amministrativo-contabile;
- e) dispongono le visite ed i controlli ai locali adibiti a depositi ed industrie pericolosi prima della concessione della licenza di esercizio da parte delle autorità competenti nonché le visite ed i controlli ai locali adibiti a pubblici spettacoli;
- f) provvedono al controllo periodico sullo stato di manutenzione delle bocche da incendio e degli impianti aventi, comunque, attinenza con la prevenzione incendi, nonché al controllo della osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione degli incendi;
- g) fanno parte, come membri di diritto delle Commissioni edilizie comunali;
- h) formulano al Ministero dell'interno proposte per la istituzione di distaccamenti e posti di vigilanza;
- i) propongono al Ministero dell'interno quali stabilimenti industriali, depositi e simili debbano avere servizi propri di prevenzione e di estinzione degli incendi, ed esercitano la vigilanza ed il controllo su detti servizi al fine di assicurarne l'efficienza ed il normale funzionamento;
- l) curano la preparazione tecnica delle squadre antincendi delle ditte comunque tenute all'istituzione di un proprio servizio di prevenzione ed estinzione degli incendi (1).

Articolo 17

Su richiesta del Ministro per l'interno, il personale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è esonerato dal richiamo alle armi per istruzione o mobilitazione.

Il personale volontario, in servizio da almeno tre mesi, su richiesta del Ministro per l'interno è esonerato dal richiamo alle armi per istruzioni ed è dispensato dal richiamo in caso di mobilitazione, qualora abbia compiuto il 30° anno di età.

Articolo 19

Al personale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco si applicano le norme sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, salvo le particolari disposizioni di cui alla presente legge.

Articolo 20 – primo comma

L'ammissione ai corsi allievi vigili permanenti delle scuole centrali antincendi viene effettuata mediante pubblico concorso per esame.

Articolo 21 – secondo comma

Non possono partecipare al concorso:
gli esclusi dall'elettorato attivo politico e i minorenni per i quali sussista una delle cause di preclusione dal suddetto elettorato;
coloro che hanno cessato dal servizio permanente, dalla ferma volontaria o dalla rafferma nelle Forze armate in seguito a condanna o per sanzioni disciplinari; i destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Articolo 25 – secondo comma

L'allievo vigile del fuoco ed il vigile permanente che abbia prestato nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco servizio per la durata complessiva non inferiore a 18 mesi, può essere esentato dal compiere il servizio di leva, qualora il Ministero della difesa accordi apposito nulla osta.

Articolo 78

Agli allievi vigili, durante il periodo di permanenza presso le Scuole centrali antincendi, per il periodo di istruzione, è concesso il vitto gratuito ed un assegno giornaliero pari a quello spettante agli allievi del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Articolo 80

Ai sottufficiali, vigili scelti e vigili decorati di medaglia al valore per atti di coraggio compiuti in servizio d'istituto e concesso, fino alla cessazione dal servizio, un assegno nella seguente misura annua:

- lire 25.000 per medaglia d'oro;
- lire 10.000 per medaglia d'argento;
- lire 5.000 per medaglia di bronzo.

L'assegno per la medaglia al merito di servizio è stabilito nella misura di lire 10.000 annue. Gli assegni di cui al precedente comma sono corrisposti a fine di ciascun semestre.

Articolo 84

Ai sottufficiali, che cessano dal servizio permanente per limiti di età o per infermità proveniente da causa di servizio spetta, in aggiunta al trattamento di quiescenza, la seguente indennità speciale annua lorda, non reversibile:

- maresciallo di 1^a classe: L. 120.000;
- maresciallo di 2^a classe: L. 100.000;
- maresciallo di 3^a classe: L. 85.000;
- brigadiere: L. 60.000;
- vice brigadiere: L. 50.000;
- vigile scelto e vigile: L. 50.000.

L'indennità è corrisposta in relazione al grado rivestito dal sottufficiale dal vigile scelto e dal vigile all'atto della cessazione dal servizio e compete fino al compimento del 65° anno di età.

Articolo 85

Gli oneri derivanti dall'espletamento dei servizi di cui all'art. 1 fanno carico allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno. Peraltro, gli oneri connessi con la preparazione delle unità antincendi per le Forze armate sono rimborsati dal Ministero della difesa e versati all'entrata dello Stato.

Rimangono a carico delle amministrazioni provinciali le incombenze e gli oneri di cui all'articolo 32 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, ed a carico delle amministrazioni comunali le incombenze e gli oneri di cui all'art. 27 della legge medesima. Nelle norme contenute in detti articoli, ai soppressi Corpi dei vigili del fuoco si intendono sostituiti i Comandi provinciali ed i distaccamenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Articolo 106

Il Ministero dell'interno è autorizzato alla concessione di contributi fino all'importo annuo di lire 25 milioni a favore di istituzioni, giuridicamente riconosciute, che si prefiggano l'assistenza ai figli del personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Articolo 107

Ai progetti relativi alla costruzione od all'adattamento di immobili da destinare ai servizi dei vigili del fuoco, approvati dal Ministro per l'interno ai sensi dell'art. 21 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, è riconosciuto, ai fini della loro esecuzione, carattere di urgenza e di indifferibilità.